



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 131/15/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELETRURIA 2000 SRL
(EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “TELETRURIA”) PER
LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 37, COMMA 4 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177.
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 2/2015)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che recita «*La trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti*»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 13 marzo 2015 il *Co.Re.Com* Toscana ha notificato l’atto di contestazione n. CONT 2/15, datato 11 marzo 2015, alla società TELETRURIA 2000 SRL, con sede legale in località Case Nuove di Ceciliano 49/4- 52100 Arezzo, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Teletruria*, per aver interrotto i notiziari locali, di durata lorda inferiore a 30 minuti, con la trasmissione di pubblicità, in violazione dell’articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/2005 come di seguito elencato:

Data	Nome programma	Ora inizio	Ora fine	Durata lorda	N. break	Ora inizio	Ora fine
------	----------------	------------	----------	--------------	----------	------------	----------

16-set-14	TG Flash	13:57:45	14:09:10	685	1	13:57:45	14:09:10
18-set-14	TG Teletruria Flash	13:10:24	13.15.58	334	2	13.10.43	13:11:09
18-set-14	TG Teletruria Vallate	19:34:08	19:50:43	995	2	19.35.22	19:35:40
19-set-14	TG Teletruria	0:08:50	0:29:32	1167	1	0:11:12	0:12:15
19-set-14	Tg Teletruria Vallate	19.39.53	19.55.02	909	2	19.54.12	19.54.44
20-set-14	Tg Teletruria Vallate	1.12.36	1.29.21	1005	2	1.13.54	1.29.02
22-set-14	Tg Teletruria Vallate	19:32:31	19:49:00	989	2	19.33.47	19:34:08

2. Deduzioni della società

La società ha richiesto l'accesso agli atti del procedimento, comprendenti sia la documentazione che le registrazioni della programmazione oggetto di contestazione, che il *Co.Re.Com* ha fornito in formato elettronico; la stessa ha inviato inoltre memorie giustificative e richiesto l'audizione, svoltasi in data 23 aprile 2015. Nel corso dell'audizione il legale rappresentante della predetta società ha ribadito quanto contenuto nelle memorie difensive, e cioè che la fattispecie contestata non avrebbe fondamento in quanto «*l'art. 37 del d.lgs. 177/05 non prevede al punto 4 divieto di interruzioni pubblicitarie, nei notiziari, se il periodo programmato ha durata inferiore a 30 minuti, ne deriva l'inapplicabilità della norma richiamata e ritenuta violata al caso di specie*». Inoltre, aggiunge, che le edizioni del *TG Teletruria Vallate*, trasmesse nei giorni 18-19- 20- 22 settembre 2014, non sono state interrotte con la trasmissione di pubblicità, bensì con promo di rete relativi ad annunci della trasmissione dei programmi *Bengodi*, *Focus* e delle partite di calcio della squadra dell'Arezzo.

Il Corecom Toscana ha ritenuto non accoglibili le motivazioni della società circa il divieto di interruzione di notiziari di durata inferiore a 30 minuti sia con riferimento alla trasmissione di break pubblicitari che di autopromozioni, in ossequio a quanto previsto dall'art 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e, più in generale, alla nozione di pubblicità. Infatti, l'interpretazione della norma prospettata dal rappresentante legale della Società Teletruria S.r.l. risulta in contrasto con il dettato normativo in quanto sia i break pubblicitari che le autopromozioni risultano ricompresi nella definizione di cui all'art. 2, punto ee), del d.lgs. 177/05.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha effettuato l'istruttoria del procedimento, avendo riscontrato violazioni relative ad interruzione di notiziari, di

durata inferiore a trenta minuti, con la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive.

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e dalla visione delle registrazioni, ha riscontrato che la violazione contestata dal *Co.Re.Com* Toscana si è verificata per la scorretta impaginazione dei notiziari da parte della Società Teletruria S.r.l.: nel caso di *TG Flash* l'interruzione con il break pubblicitario è avvenuta immediatamente dopo la sigla iniziale e prima della lettura del notiziario da parte della conduttrice; nel caso di *TG Teletruria Vallate* l'interruzione è avvenuta alla fine delle notizie, ma prima della sigla finale, con l'inserimento di promo con gli annunci dei programmi della rete quali: *Bengodi*, *Focus* e le partite di calcio della squadra dell'Arezzo.

L'interruzione non è quindi stata inserita nel corpo delle notizie, ma a ridosso della sigla. I notiziari oggetto della contestazione hanno durata lorda inferiore a trenta minuti (nella durata viene conteggiata anche la sigla) e l'interruzione viene trasmessa o dopo la sigla iniziale o prima della sigla finale. Risulta provata, conseguentemente, la violazione dell'art 37, comma 4, del d.lgs. 177/05.

Si conferma quindi la violazione contestata dal Comitato poiché l'emittente risulta aver trasmesso tra la sigla di inizio e la sigla finale dei notiziari di durata lorda inferiore a trenta minuti, spot pubblicitari e/o autopromozioni di programmi dell'emittente.

Pertanto, sia per il confezionamento che per la modalità di trasmissione dei notiziari adottate dall'emittente, si riscontra la violazione dell'art 37, comma 4, del d.lgs. 177/05.

Diversamente da quanto proposto dal *Co.Re.Com* Toscana, si ritiene di irrogare una sanzione pari a euro 10.330,00, somma corrispondente a due volte il minimo edittale moltiplicato per le cinque giornate in cui risulta riscontrata la violazione, secondo il principio del cumulo materiale della sanzione.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatrè/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitrè/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione contestata nella misura del doppio del minimo edittale e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di interruzione di notiziari di durata inferiore a trenta minuti e ripetuto nella settimana sottoposta a monitoraggio in cinque giornate

televisive, deve ritenersi di lieve entità, poiché tale comportamento non ha comportato significativi indebiti vantaggi per la società agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha inviato memorie a giustificazione del proprio comportamento, ma non ha dichiarato di volersi uniformare a nuove modalità di trasmissione dei notiziari nel rispetto della normativa vigente.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2013, pari ad euro 1.637.461,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione, moltiplicata per il numero di giornate di programmazione, in questo caso pari a cinque, in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società TELETRURIA 2000 SRL, con sede legale in località Case Nuove di Ceciliano 49/4 - 52100 Arezzo, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Telettruria*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/2005 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della

citata legge n. 689/81, la somma di euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 *capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/2005 e successive modifiche ed integrazioni con delibera n. 131/15/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.*

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 131/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria